

SCRITTI IN ONORE
DI
ANTONIO RUGGERI

Volume V

EDITORIALE SCIENTIFICA
NAPOLI

La pubblicazione di questi Scritti si è resa possibile grazie al concorso dei seguenti enti, che sentitamente si ringraziano:

- Università degli Studi di Messina

- Dipartimento DIGIES, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Proprietà letteraria riservata

© Copyright 2021 Editoriale Scientifica s.r.l.
Via San Biagio dei Librai, 39 – 80138 Napoli
www.editorialescientifica.com info@editorialescientifica.com

ISBN 979-12-5976-033-3

INDICE

<i>Cenni biografici su Antonio Ruggeri: studioso, docente, uomo</i>	XXXI
<i>Pubblicazioni di Antonio Ruggeri</i>	XXXIX
<i>Presentazione</i>	CXXI

VOLUME I

<i>Ugo Adamo</i> La 'pronuncia Cappato' alla prova dei fatti fra nuova tecnica decisoria e seguiti problematici di una recente ordinanza-sentenza della Corte costituzionale in tema di dignità nelle scelte del fine vita	1
<i>Stefano Agosta</i> Tra disegni compiuti e tasselli ancora mancanti: mosaici giurisprudenziali (sopranazionali ed interni) a proposito della decisione di diventare genitori e procreare (ovvero di non farlo)	17
<i>Michele Ainis</i> Il buon legislatore e il Codice civile	45
<i>Antonino Amato</i> Vecchi e nuovi casi di tutela dei diritti fondamentali alla luce della giurisprudenza costituzionale sull'azione di accertamento	61
<i>Adriana Apostoli - Antonio D'Andrea</i> La fragilità sostanziale dei diritti nella complessa vicenda storica degli ordinamenti democratici	79
<i>Antonio Ignazio Arena</i> Per una teoria generale e sistematica dell'esternazione del pubblico potere	105

<i>Antonino Astone</i>	
L'ermeneusi assiologica e sistematica dell'art. 463 <i>bis</i> c.c.	123
<i>Francesco Astone</i>	
Appunti per una ricostruzione sistematica nell'ottica del diritto pubblico degli effetti che derivano dagli stati d'urgenza e dall'emergenza sulla protezione delle situazioni giuridiche soggettive (avuto particolare riguardo ai fenomeni migratori ed alla cosiddetta amministrazione dell'emergenza)	141
<i>Maria Astone</i>	
Danno non patrimoniale e illecito sanitario	157
<i>Gaetano Azzariti</i>	
Progetto costituzionale e trasformazioni del capitalismo: dal lavoro al mercato. Spunti per un decalogo	173
<i>Luisa Azzena</i>	
Dialogo tra Corti intorno al diritto di proprietà	183
<i>Francisco Balaguer Callejón</i>	
La teoria delle fonti del diritto nello stato costituzionale	197
<i>Enzo Balboni</i>	
Lo spostamento della centralità della questione religiosa dall'art. 7 all'art. 8 Cost.: l'evoluzione del pensiero di Giuseppe Dossetti	211
<i>Vincenzo Baldini</i>	
La disobbedienza civile come forma di resistenza contro la legge ingiusta ... la condotta individuale di opposizione tra imperativo etico ed (auto)tutela costituzionale	231
<i>Sergio Bartole</i>	
Considerazioni in tema di modificazioni costituzionali e costituzione vivente	261
<i>Giorgetta Basilio</i>	
Il termine di riproposizione <i>ex art.</i> 346 c.p.c. secondo le sezioni unite della Cassazione	273

Daniela Belvedere

Discrezionalità legislativa e tutela dei diritti fondamentali: gli strumenti “processuali” della Corte e il difficile equilibrio tra *gubernaculum* e *iurisdictio* 297

Salvatore Berlingò

Laicità *all'europea* nel *dialogo* fra le Corti 315

Vittoria Berlingò

Le proiezioni giuridiche dell'ordinamento interno della Pubblica amministrazione 329

Francesco Bertolini

Valore della libertà, valore della vita, diritto di rinunciare alle cure, diritto di morire 349

Mario Bertolissi

Premesse per una lettura “sostanziale” dell'articolo 116, 3° comma, della Costituzione 365

Paolo Bianchi

L'ossessione riformatrice. Alcune osservazioni sul processo di revisione costituzionale permanente 389

Raffaele Bifulco

Differenziazione e asimmetria nella teoria federale contemporanea 417

Roberto Bin

Il giudice, tra Costituzione e biodiritto 441

Elena Bindi

Le sanzioni amministrative afflittive nel “dialogo” intergiurisprudenziale: la vicenda della confisca urbanistica 467

Francesca Biondi

Quale dialogo tra le Corti? 487

<i>Andrea Bonomi</i> Il principio di determinatezza delle fattispecie criminose e l'interpretazione tassativizzante quale <i>species</i> del <i>genus</i> interpretazione conforme a costituzione: spunti di riflessione	505
<i>Carlo Bottari</i> Sovranità e rappresentanza, muovendo dagli scritti di Antonio Ruggeri	535
<i>Giuseppe Bronzini</i> Il reddito di cittadinanza oggi: perché la società oggi ha bisogno di una misura del genere	545
<i>Giuditta Brunelli</i> La nozione di dignità e i limiti della formula decisoria nell'ord. n. 207/2018 relativa al "Caso Cappato" (e alcune perplessità sulla sent. n. 242/2019)	565
<i>Carlo Busacca</i> Il più risalente intervento normativo imperiale sull'elezione del vescovo di Roma	587
<i>Camilla Buzzacchi - Filippo Pizzolato</i> La sussidiarietà, ovvero il volto della solidarietà al tempo della disintermediazione	615
<i>Marina Calamo Specchia</i> La Costituzione tra potere costituente e mutamenti costituzionali	631
<i>Roberta Calvano</i> La scuola e l'art. 116 Cost.: è possibile un'istruzione "differenziata"?	669
<i>Quirino Camerlengo</i> Forze armate e ordine pubblico: le coordinate costituzionali	685
<i>Giuseppe Campanelli</i> Carta sociale europea e CEDU: rapporto tra parametri e puntualizzazione delle differenze	701

<i>Antonio Cappuccio</i> Contro « <i>desperanti</i> » e « <i>accozzatori</i> »: echi costituzionali nei <i>principj della legislazione criminale e della riforma de' codici criminali</i> di Filippo Foderà	713
<i>Stefano Carabetta</i> Tutela del viaggiatore e principio personalista nella direttiva 2015/2302 Ue relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati	723
<i>Andrea Cardone - Laura Buffoni</i> L'applicazione extraterritoriale della Costituzione: il caso della tutela del lavoro italiano all'estero	743
<i>Rossana Caridà</i> La procedura di differenziazione <i>ex art. 116 Cost.</i> e funzioni amministrative	773
<i>Agatino Cariola</i> Il diritto al precedente	791
<i>Paolo Carnevale</i> La nuova legge-quadro sulle missioni militari all'estero. Considerazioni di un costituzionalista	817

VOLUME II

<i>Luisa Cassetti</i> La vulnerabilità (individuale), le situazioni di discriminazione e le politiche abitative nelle aree metropolitane (riflessioni a margine del caso <i>Garib vs. the Netherlands</i>)	843
<i>Emilio Castorina</i> Regionalismo “specializzato” e “politiche attive del lavoro”: un percorso denso di criticità	861
<i>Alessandro Catelani</i> Riforme istituzionali e rinnovamento politico	875

<i>Elisabetta Catelani</i> Autonomia, regionalismo differenziato, unità e tutela dei diritti sociali: una difficile convivenza	881
<i>Elisa Cavasino</i> Le dimensioni costituzionali del diritto d'asilo nel processo d'integrazione europea	905
<i>Massimo Cavino</i> La teoria della giustizia di Chaïm Perelman	951
<i>Marcello Cecchetti</i> La Corte costituzionale come "Titano" nell'esplosione della complessità: il contenzioso tra Stato e Regioni sulla riforma dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale	965
<i>Enzo Cheli</i> L'ordinanza della Corte costituzionale n. 17 del 2019: molte novità ed un dubbio	981
<i>Omar Chessa</i> Alcune osservazioni critiche al «pluralismo costituzionale» di Antonio Ruggeri	985
<i>Giuseppe Chiara</i> Il regionalismo differenziato tra attese federaliste deluse e rischi di eccessi	1003
<i>Adriana Ciancio</i> L'autorizzazione a procedere per i reati ministeriali: alcune puntualizzazioni a seguito del Caso della nave "Diciotti"	1027
<i>Ines Ciolli</i> La salute come diritto in movimento	1047
<i>Anna Maria Citrigno</i> La dimensione regionale dei diritti sociali nella prospettiva del regionalismo differenziato	1071

<i>Giovanni Cocco</i> Biodiversità e aree naturali protette	1097
<i>Vincenzo Cocozza</i> Brevi note su un particolare rapporto fra questione di legittimità costituzionale e interesse processuale nel giudizio amministrativo	1115
<i>Carlo Colapietro</i> La scuola inclusiva della nostra Costituzione “personalista”, che riconosce e garantisce il “valore della persona” e la “persona come valore”	1135
<i>Enzo Colarullo</i> L’interpretazione costituzionale della legge: il metodo e alcuni esempi dalla giurisprudenza	1157
<i>Maria Teresa Collica</i> Droghie leggere e uso personale: una problematica criminalizzazione	1173
<i>Roberto Giovanni Conti</i> Ruggeri, i giudici comuni e l’interpretazione	1193
<i>Giovanna Coppola Bisazza</i> Spigolature in tema di “convivenze di fatto”	1227
<i>Cecilia Corsi</i> Lo straniero nel diritto dei mercati	1251
<i>Pasquale Costanzo</i> Diritto alla salute e “ciclo del farmaco” nel prisma dei principi costituzionali	1265
<i>Lorenzo Cuocolo</i> Legislative Power in the Age of Acceleration. From Democracy to “Democracy”?	1285
<i>Salvatore Curreri</i> Diritto del magistrato ad assumere cariche politiche e divieto d’iscrizione e militanza partitica	1299

<i>Alessandro Cusmà Piccione</i> Costantino e la tradizione pseudo-apostolica a proposito del <i>concupinatus cum mulieribus ingenuis?</i>	1317
<i>Marilisa D'Amico</i> L'Europa dei diritti e le sue contraddizioni	1333
<i>Luigi D'Andrea</i> Criteri ordinatori delle fonti e valori costituzionali nel pensiero di Antonio Ruggeri	1355
<i>Antonio D'Atena</i> Democrazia illiberale e democrazia diretta nell'era digitale	1371
<i>Elena D'Orlando</i> Corti Costituzionali, crisi economico-finanziaria e forma di Stato regionale	1391
<i>Francesco Dal Canto</i> Crisi della normazione e funzioni di controllo del Parlamento	1413
<i>Claudio De Fiores</i> Brevi note sulla condizione giuridica dello straniero nella Costituzione italiana	1435
<i>Eugenio De Marco</i> Qualche considerazione sul "Governo del cambiamento". "Terza Repubblica" o ritorno al passato?	1451
<i>Giovanna De Minico</i> <i>Big Data</i> e privacy digitale. Verso nuovi equilibri	1465
<i>Giuseppe de Vergottini</i> Prassi e utopia nel disegno costituzionale dannunziano	1483
<i>Giancarlo de Vero</i> La sospensione del procedimento con messa alla prova al vaglio della Corte Costituzionale	1503

Andrea Deffenu

Riflessioni sparse sul futuro della specialità regionale con particolare riferimento alla Regione Sardegna 1523

Michele Della Morte

Brevi considerazioni sulla pandemia come dispositivo di Governo 1539

Giovanni Di Cosimo

La decisione fiscale fra Parlamento e Governo 1553

Roberto Di Maria

Brevi considerazioni sul rapporto fra tutela sostanziale dei diritti (fondamentali) e rispetto delle forme processuali: la Corte costituzionale e gli “animali fantastici” 1565

Giampiero di Plinio

Legittimazione dei vincoli quantitativi di bilancio e costituzionalità delle misure tecnico-scientifiche 1581

Sara Domianello

Aporie e opacità dell’otto per mille: tra interesse pubblico a un pluralismo aperto e interessi specifici alla rigidità del mercato religioso 1607

Filippo Donati

Tutela dei diritti e certezza del diritto 1621

Giuseppe Donato

Il valore precettivo della XII disposizione finale e l’estromissione delle liste neofasciste dalle competizioni elettorali 1643

Mario Esposito

Il disordine del sistema delle fonti tra alterazioni e surroghe (appunti sugli effetti della c.d. integrazione europea) 1659

Gianluca Famiglietti

Come cambia la protezione umanitaria con il d.l. n. 113/2018 1695

Eugenio Fazio

Danno alla persona e lesione del principio di autodeterminazione terapeutica 1709

Angelo Federico

Forme giuridiche della filiazione e regole determinative della genitorialità: la maternità surrogata e il superiore interesse del minore 1725

Loredana Ferluga

La previdenza complementare nel sistema previdenziale “multipilastro” 1759

Giuseppe Franco Ferrari

Los retos del constitucionalismo contemporáneo 1775

VOLUME III

Giancarlo Antonio Ferro

Osservazioni sul *Vetting* dei magistrati nella Repubblica d’Albania 1797

Giorgio Fontana

Il problema dell’uguaglianza e il diritto del lavoro flessibile 1819

Fortunato Freni

I «nuovi accordi» Stato-confessioni in Italia tra bilateralità necessaria e diffusa 1859

Tommaso Edoardo Frosini

Le sfide attuali del diritto ai dati personali 1875

Alessia Fusco

«Ne riparleremo, dunque, tra qualche tempo»: a proposito dell’introduzione delle opinioni separate (e non meramente dissenzienti) vs. l’attuale forma di «dissenso mascherato» 1885

Silvio Gambino

I diritti europei fra Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, Trattati UE e Costituzione 1895

Gladio Gemma

L'incompetenza scientifica al potere: nuovo fronte del costituzionalismo liberaldemocratico 1911

Felice Giuffrè

Alle radici dell'ordinamento: la solidarietà tra identità e integrazione 1929

Tommaso F. Giupponi

Trasparenza e «metodo democratico» nella più recente legislazione sui partiti politici. Un'attuazione indiretta dell'art. 49 Cost.? 1953

Maurilio Gobbo

Il concetto di legge superiore nell'evoluzione del modello anglosassone: tra sindacato giurisdizionale di legittimità e forme atipiche di controllo 1973

Giorgio Grasso

Convenzioni costituzionali e forma di governo nel primo scorcio della XVIII legislatura: "prove di dialogo" con Antonio Ruggeri 2001

Maria Cristina Grisolia

Alcune riflessioni sugli assetti istituzionali seguiti alla nascita del primo Governo Conte 2019

Tania Groppi

Le fatiche dell'accesso incidentale alla giustizia costituzionale: uno sguardo 'dal basso' 2041

Cosimo Pietro Guarini

Appunti su "terzo sesso" e identità di genere 2057

Riccardo Guastini

Norme secondarie 2079

Andrea Guazzarotti

La legittimazione popolare dell'integrazione europea: una lettura critica delle "clausole europee" e del loro uso nell'esperienza di alcuni stati membri dell'UE 2089

Giovanni Guiglia

Le garant national des personnes détenues ou privées de leur liberté dans le système constitutionnel italien 2121

Miryam Iacometti

Il *Señor* Puigdemont e la “sfortuna” della Spagna nei confronti del mandato di arresto europeo 2137

Maria Pia Iadicicco

Frontiere e confini del diritto alla salute 2151

Cinzia Ingratoci

La legislazione speciale in materia di trasporto ferroviario di persone e le norme applicabili alla responsabilità del vettore 2177

Elisabetta Lamarque

I Best Interests of the Child. In occasione dei trenta anni della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989-2019) 2205

Fulco Lanchester

Per una cattedra di Diritto pubblico comparato Vincenzo Zangara tra due SSD 2227

Giuseppe Laneve

Pluralismo e limite (*al* potere e *per* l’altro): declinazioni della Costituzione come modo di guardare al mondo 2249

Sergio Lariccia

A 170 anni dalla Costituzione della Repubblica romana del 3 luglio 1849 2271

Dario Latella

Ruolo del professionista e assetto dei controlli interni: prime riflessioni sul Codice della crisi d’impresa (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) 2293

Anna Lazzaro

Principi di etica pubblica nell’amministrazione: i codici di comportamento 2311

Angelo Licastro

Il «nuovo» volto delle norme penali a tutela del sentimento religioso nella cornice dei c.d. «reati di opinione» 2333

Alessio Lo Giudice

I metaprinциpi del bilanciamento e il problema filosofico del giudizio 2349

Pierdomenico Logroscino - Nicola Pignatelli

Quale giudice naturale per i diritti inviolabili? 2365

Andrea Lollo

I doveri costituzionali dei genitori nella loro evoluzione 2387

Anna Lorenzetti

La tutela giuridica delle “nuove famiglie”: lo stato dell’arte sulla condizione delle persone LGBT nelle relazioni familiari 2405

Alberto Lucarelli

Contributo alla teoria del sistema delle fonti. Ancora intorno al regolamento indipendente 2419

Massimo Luciani

Diritto giurisprudenziale, limiti dell’interpretazione e certezza del diritto 2439

Nicola Lupo

I maxi-emendamenti e la Corte costituzionale (dopo l’ordinanza n. 17 del 2019) 2463

Elena Malfatti

I complicati percorsi della Corte costituzionale nell’uso “effettivo” del parametro interposto CEDU 2489

Michela Manetti

Fonti senza forma e presunto *soft law*, con particolare riguardo alle linee-guida ANAC 2511

Francesco Manganaro

Principio di solidarietà e strutture di accoglienza dei migranti 2533

<i>Stelio Mangiameli</i> La garanzia dei diritti fondamentali nell'ordinamento europeo e le funzioni nazionali	2555
<i>Angela Marcianò</i> Tipizzazione contrattuale e autonomia privata nei rapporti di lavoro: la speciale funzione dell'elemento causale	2623
<i>Francesco Marone</i> Il percorso verso la giurisdizionalità dell'arbitrato attraverso la comparazione giuridica: necessità o semplice opportunità?	2643
<i>Francesco Martines</i> Le Linee guida ANAC fra regolazione flessibile, rispetto del principio di legalità ed esigenze di tutela effettiva	2673
<i>Giuseppe Martinico</i> L'armonia conflittuale. La Corte costituzionale e il diritto dell'Unione	2689
<i>Michele Massa</i> Dopo la «precisazione». Sviluppi di Corte cost. n. 269/2017	2705
<i>Antonino Metro</i> La datazione della <i>collatio</i> alla luce della parte speciale dei <i>confronti testuali</i> di Chiazzese	2723
<i>Santa Micali</i> Poteri-doveri del fisco e tutela del contribuente in fase procedimentale amministrativa	2731

VOLUME IV

<i>Mario Midiri</i> Essere "giudice" per la Corte: implicazioni istituzionali	2757
<i>Laura Montanari</i> I richiedenti asilo e la tutela dei diritti fondamentali: alcune riflessioni sulle recenti riforme	2771

<i>Alessandro Morelli</i> Persona e identità personale	2791
<i>Giovanni Moschella</i> Crisi della rappresentanza politica e deriva populista	2813
<i>Angela Musumeci</i> Decisioni politiche e decisioni giurisprudenziali sull'inizio e fine vita. Brevi note a margine dell'ordinanza della Consulta sul Caso Cappato	2829
<i>Anna Maria Nico</i> La costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia al banco di prova dei controlimiti	2849
<i>Ida Angela Nicotra</i> Privacy vs trasparenza, il Parlamento tace e il punto di equilibrio lo trova la Corte	2867
<i>Stefania Ninatti</i> Dalle tradizioni costituzionali comuni all'identità costituzionale il passo è breve? Un'introduzione	2885
<i>Marco Olivetti</i> Il regionalismo differenziato alla prova dell'esame parlamentare	2901
<i>Giacomo Pace Gravina</i> Angelo Majorana, costituzionalista	2949
<i>Fabio Francesco Pagano</i> Il principio di unità e indivisibilità della Repubblica ai tempi dell'emergenza Covid-19	2963
<i>Simone Pajno</i> Considerazioni su alcuni problemi in tema di regionalismo differenziato	2977
<i>Lina Panella</i> La Carta sociale europea come parametro interposto nei giudizi di legittimità costituzionale ex art. 117, co. 1 Cost. <i>revirement</i> della Corte costituzionale o ambigui progressi in materia di parità tra fonti internazionali?	3001

<i>Saulle Panizza</i> Autodeterminazione individuale e dimissioni da cariche costituzionali	3017
<i>Francesca Panuccio Dattola</i> Educare ed educarsi nell'era di internet tra opportunità e criticità esistenziali e giuridiche	3029
<i>Claudio Panzera</i> Esercizio sussidiario dei poteri processuali e discrezionalità legislativa nella recente giurisprudenza costituzionale	3043
<i>Nicoletta Parisi</i> Preventing Corruption through Independent Domestic Institutions	3063
<i>Stefania Parisi</i> Se il regionalismo differenziato non è un'opzione neutrale: una critica decisa	3077
<i>Paolo Passaglia</i> Un (sommario) inquadramento comparatistico della disciplina della prostituzione	3097
<i>Fulvio Pastore</i> Brevi considerazioni su unità e indivisibilità della Repubblica italiana	3115
<i>Maurizio Pedrazza Gorlero</i> L'origine come meta. Note minime in tema di genere femminile e sovranità: dall'eguaglianza alla parificazione	3135
<i>Luca Pedullà</i> Il libero mandato parlamentare tra liste bloccate, primarie e democrazia interna ai partiti	3147
<i>Lucio Pegoraro</i> La progresiva (y regresiva) politización del control jurisdiccional de constitucionalidad (y el papel de la <i>most dangerous branch</i> en el marco del ataque de la globalización al principio democrático)	3171

<i>Francesca Pellegrino</i> «Gig Economy», servizi di mobilità condivisa e tutela dei diritti dei lavoratori «App Driven»	3197
<i>Barbara Pezzini</i> Alla radice della convivenza politica: le tracce del diritto di resistenza nel farsi della Costituzione repubblicana	3219
<i>Valeria Piccone</i> L'individuo come <i>Core Business</i> del diritto sovranazionale	3237
<i>Roberto Pinardi</i> Appunti in tema di rispetto delle regole processuali nel giudizio sulle leggi in via incidentale	3249
<i>Pietro Pinna</i> La democratizzazione del governo rappresentativo	3269
<i>Andrea Piraino</i> Verso una nuova forma di democrazia?	3285
<i>Anna Pirozzoli</i> Il diritto di accesso al cibo: una misura della dignità dell'uomo	3313
<i>Giovanni Pitruzzella</i> L'evoluzione della figura del Presidente del Consiglio dei ministri e gli assetti della democrazia italiana	3337
<i>Annamaria Poggi</i> Il regionalismo italiano ancora alla ricerca del "modello plurale" delineato in Costituzione	3355
<i>Simona Polimeni</i> Dall'«ossessione identitaria» al «coraggio dell'alterità». Brevi riflessioni su alcuni recenti sviluppi del "dialogo" interordinamentale	3377
<i>Fabrizio Politi</i> Interpretazione costituzionalmente conforme e diritto vivente in due recenti pronunce della Corte costituzionale	3401

<i>Oreste Pollicino</i> Corti costituzionali e migrazione di “idee costituzionali” da occidente a oriente. La bussola e una metafora	3419
<i>Salvatore Prisco</i> La dignità nel dibattito biogiuridico e biopolitico. Linee ricostruttive	3443
<i>Andrea Pugiotto</i> Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena	3477
<i>Valentina Pupo</i> La legge di attribuzione dell'autonomia differenziata e il ruolo del Parlamento	3503
<i>Maria Letteria Quattrocchi</i> Le autonomie speciali: il caso paradigmatico del servizio idrico integrato	3521
<i>Edoardo C. Raffiotta</i> Il sistema dei “candidati principali” e la forma di governo dell'UE	3535
<i>Sabrina Ragone</i> La secessione nel formante giurisprudenziale: esperienze comparate	3557
<i>Alberto Randazzo</i> Il “metaprinzipio” della massimizzazione della tutela dei diritti	3577
<i>Alessio Rauti</i> Il servizio civile regionale e provinciale: un “ibrido” interessante	3595
<i>Giovanna Razzano</i> Sulla sostenibilità della dignità come autodeterminazione	3617
<i>Saverio F. Regasto</i> Interpretazione e Costituzione nell'ottica del comparatista. Una riflessione	3633
<i>Francesco Rende</i> Nuove tecniche di gestione della crisi coniugale: il procedimento di negoziazione assistita	3647

Giorgio Repetto

Il significato europeo della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale sulla “doppia pregiudizialità” in materia di diritti fondamentali 3661

Antonio Reposo

Costituzione e populismo 3677

Miguel Revenga Sánchez

Principios constitucionales y calidad de la democracia: una mirada a la experiencia Español 3691

VOLUME V

Francesco Rimoli

Governabilità e mercati: brevi considerazioni sul futuro della democrazia italiana 3711

Guido Rivosecchi

Istruttoria legislativa e qualità della normazione 3729

Maria Piera Rizzo

Natura giuridica dei servizi della navigazione aerea e suoi riflessi sull'accesso alla fornitura 3745

Giancarlo Rolla

L'evoluzione dello Stato regionale in Italia: tra riforme fallite e aspirazioni a un regionalismo asimmetrico 3763

Roberto Romboli

Caro Antonio ti scrivo (così mi distraigo un po'). In dialogo con il Ruggeri pensiero sul tema della “doppia pregiudizialità” 3811

Anna Romeo

Potere amministrativo e teoria del potere: spunti per una nuova sistematica 3831

Emanuele Rossi

Solidarietà e bene comune, oggi 3845

Gerardo Ruiz-Rico Ruiz

Algunas hipótesis de mutación constitucional: de la *recreación* de la forma de estado a la *miniaturización* de la declaración de derechos 3861

Marco Ruotolo

L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale 3891

Rita Russo

I diritti fondamentali sono diritti di tutti? La tutela dei soggetti vulnerabili nel fenomeno migratorio 3921

Antonio Saitta

Evoluzione strutturale del Consiglio dei ministri e le più recenti prassi. Rileggendo "Il Consiglio dei ministri nella Costituzione italiana" di Antonio Ruggeri 3937

Carmela Salazar

La Corte costituzionale, la "legge Merlin" e la "legge" di Filumena Marturano 3953

Lucia Scaffardi

L'attività consultiva degli organi di garanzia statutaria 3975

Agatina Stefania Scarcella

Giustiniano, costituente *ante litteram*? I principi alla prova della schiavitù nel sistema della compilazione 4011

Francisco Fernández Segado

Un siglo del nacimiento de una nueva era constitucional, la del constitucionalismo social: la Carta de Querétaro de 1917 4035

Francesco Siciliano

L'orizzonte diacronico del modello costituzionale della pubblica amministrazione "contabile" nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale 4097

<i>Gaetano Silvestri</i> L'attuazione della Costituzione	4137
<i>Andrea Simoncini</i> Il diritto costituzionale nell'età della "ragione algoritmica": i limiti della decisione amministrativa robotica	4153
<i>Giusi Sorrenti</i> Il "giusto processo" penale dello straniero irregolare: un ossimoro?	4193
<i>Antonino Spadaro</i> I limiti "strutturali" del sindacato di costituzionalità: le principali cause di inammissibilità della Q.L.C.	4217
<i>Sabina Sturniolo</i> Il ruolo del comitato sociale nell'ordinamento italiano alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, in specie a seguito della sentenza n. 194/2018	4249
<i>Giovanni Tarli Barbieri</i> La crisi del potere regolamentare del Governo nel più recente periodo	4263
<i>Diletta Tega</i> Corte EDU: dinamiche processuali e politica	4283
<i>Fabrizio Tigano</i> Fondazioni bancarie e sviluppo dei territori	4301
<i>Marta Tigano</i> Il nuovo regolamento UE sulla protezione dei dati personali, Chiesa cattolica e dignità dell'uomo	4323
<i>Alessandra Tommasini</i> Riflessioni sui consorzi a tutela della qualità agroalimentare	4337
<i>Vincenzo Tondi della Mura</i> La parola «razza» nella Costituzione, ovvero: della rilevanza costituzionale di una nozione scientificamente infondata	4353

Roberto Toniatti

Giurisdizione costituzionale e comparazione giuridica in Israele: le origini di una prassi consolidata 4369

Francesco Torre

Il (carattere bidirezionale del) principio di sussidiarietà alla prova dell'emergenza da Coronavirus 4399

Gianni Toscano

Soggetti deboli e dignità del lavoro 4421

Chiara Tripodina

Diritti alla fine della vita e Costituzione 4435

Silvio Troilo

Interesse individuale *vs.* interesse collettivo alla salute: le soluzioni della legge n. 219 del 2017 4455

Giuseppe Tropea

L'atto politico nei tornanti del principio di giustiziabilità del potere 4473

Lara Trucco - Vincenzo Sciarabba

I dialoghi di Antonio Ruggeri con la Corte costituzionale (spunti di riflessione) 4487

Lara Trucco

Antonio Ruggeri e la tensione inappagabile verso la Corte e le Carte 4489

Vincenzo Sciarabba

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Corte costituzionale 4503

Filippo Vari

Costituzione e fine vita. Riflessioni alla luce dell'insegnamento di Antonio Ruggeri 4531

Giuseppe Vecchio

Contribuzione economica privata ai partiti, metodo democratico, libertà "nei" e "dei" partiti 4547

Giuseppe Verde

Il conferimento degli incarichi direttivi ai magistrati ordinari fra Consiglio superiore della magistratura e Ministro della giustizia 4571

Paolo Veronesi

“*Vai e non peccare mai più*”: la Corte e il conflitto promosso dai senatori sulle abnormi modalità di approvazione della legge di bilancio (ord. cost. n. 17 del 2019) 4601

Grazia Vitale

Il controllo di legittimità sulle raccomandazioni dell’Unione europea 4621

DIRITTI ALLA FINE DELLA VITA E COSTITUZIONE**

SOMMARIO: 1. Costituzione e (fine-)vita. – 2. Il “diritto” di morire dignitosamente. – 3. Diritto di morire dignitosamente come diritto a non soffrire e a essere accompagnati alla morte. – 4. Diritto di morire dignitosamente come diritto al rifiuto delle cure e a lasciarsi morire naturalmente. – 5. Diritto di morire dignitosamente come diritto a morire con l’aiuto o per mano d’altri. – 6. La circoscritta area di non punibilità dell’aiuto al suicidio: il suicidio medicalmente assistito secondo la Corte costituzionale (ord. 207/2018 e sent. 242/2019). – 7. Conclusioni: contiguità e distanze tra i diversi “diritti” di morire dignitosamente.

1. *Costituzione e (fine-)vita*

La vita è il fulcro della Costituzione italiana.

I diritti fondamentali, i doveri inderogabili, le briglie al potere: tutto ruota intorno a questo centro, affinché a tutti sia garantita una vita libera, dignitosa (art. 36.1), piena (art. 3.2).

Ma cosa sia “vita libera, dignitosa, piena” è difficile dire. La prima ineludibile questione: in senso oggettivo o in senso soggettivo¹?

La vita, poi, è fatta di fasi, di condizioni. La Costituzione cita espressamente, tra le fasi, l’infanzia, la gioventù (art. 31), la vecchiaia (art. 38); tra le condizioni, la maternità (art. 31), la disoccupazione, l’invalidità (art. 38), la malattia, l’indigenza (art. 32). Fasi e condizioni di particolare fragilità, in cui libertà, dignità e pienezza sono più a rischio e che perciò meritano speciale protezione.

Di “fine-vita”, invece, la Costituzione non parla. Non espressamente.

Il fine-vita, d’altra parte, non è un’autonoma fase della vita: si può giun-

* Ordinaria di Diritto costituzionale, Università degli Studi del Piemonte Orientale, chiara.tripodina@uniupo.it.

** Lo studio è sostanzialmente riprodotto dello scritto pubblicato, con il medesimo titolo, in *Rivista di BioDiritto, Special Issue 2/2019*, 405-418.

¹ Sull’idea soggettiva e oggettiva di dignità, A. RUGGERI, *Dignità vs vita*, in *Rivista Aic*, n. 1/2011, 8 ss. Del Nostro, si vedano anche *Appunti per uno studio sulla dignità dell’uomo*, in *Rivista Aic*, n. 1/2011, 1 ss.; ID., *Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (Prime note)*, in *Politica del diritto*, 3/1991, 343 ss.

gere al termine della vita in qualunque sua fase. E neppure è una condizione eventuale come le altre: tocca a tutti varcare la soglia.

Il fine-vita è un passaggio obbligato. Alcuni l'attraversano d'un balzo, senza quasi accorgersene. Altri, invece, indugiano a lungo sulla soglia. Altri ancora vi restano quasi impigliati, non riuscendo più né a vivere, né a morire.

Per questi si è iniziato a parlare di "diritto di morire dignitosamente".

2. Il "diritto" di morire dignitosamente

Il "diritto di morire dignitosamente" è, invero, un portato dell'età della tecnica². Uno di quei diritti che cominciano a essere rivendicati nel momento in cui la tecnica si impossessa di territori della vita prima di esclusivo dominio della natura.

Fino alla prima metà del Novecento avrebbe destato stupore parlare della morte in termini di diritto. Quando il medico, con la sua ultima visita, scuotendo il capo decretava che non c'era "più nulla da fare", al moribondo e ai suoi familiari non rimaneva che restare in pietosa attesa dell'ultimo respiro. La morte era un accadimento naturale e lordo; e al contempo corale e solenne.

Quando l'ospedale è divenuto il luogo privilegiato della morte, i vantaggi sono stati evidenti sotto il profilo dell'organizzazione, dell'efficienza, dell'igiene. Ma innegabili anche gli svantaggi, in termini di solitudine, spersonalizzazione, reificazione del malato. La morte ha perso il suo significato solenne, ed è stata sostituita dal lungo "processo del morire", medicalizzato, frammentato, burocratizzato. E lo spettro del morente ridotto a "povera cosa irta di tubi" è entrato prepotentemente nell'immaginario collettivo a sostituire antichi fantasmi³.

È stato proprio questo spettro a scuotere le coscienze e a portare (verso la fine degli anni Settanta del Novecento nei paesi anglosassoni, negli anni Novanta nei paesi di tradizione latina) alla ribellione contro l'eccessiva invadenza della tecnica nelle fasi ultime della vita e alla rivendicazione del "nuovo diritto"⁴.

² Sull'età della tecnica sia consentito il rinvio a C. TRIPODINA, *Il diritto nell'età della tecnica. Il caso dell'eutanasia*, Napoli 2004. Sui nuovi diritti, per tutti, S. RODOTÀ, *La vita e le regole*, Milano 2006.

³ Sulla storia della morte, per tutti, P. ARIÈS, *Storia della morte in Occidente dal Medioevo ai giorni nostri*, Milano 1978.

⁴ A parlare di morte in termini di diritto, tra i primi, J. RACHELS, *La fine della vita*, Torino

Ma, affinché un diritto, da pretesa morale individuale, possa trasformarsi in pretesa giuridica, occorre che abbia un saldo ancoraggio nell'ordinamento giuridico: vi deve essere una legge che lo garantisca o un principio costituzionale che gli dia fondamento e consenta di pronunciare diritto pur nel silenzio della legge.

In Italia, in carenza (fino al 2017) di una legge che disciplinasse i diritti alla fine della vita e in presenza di casi tragici che premevano sui giudici in cerca di tutela, si è preso a scrutare come aruspici la Costituzione, alla ricerca di un segno per legittimare la nuova pretesa.

Ma le viscere della Costituzione non danno una risposta univoca, non essendo univoco il senso delle parole *diritto di morire dignitosamente*.

Sui molteplici profili del diritto di morire dignitosamente si proverà a ragionare nelle righe che seguono, cercando nella Costituzione se vi siano i fondamenti⁵.

3. *Diritto di morire dignitosamente come diritto a non soffrire e a essere accompagnati alla morte*

Vi sono persone che ritengono carica di dignità una morte che si guarda nella sofferenza, per rivivere nel corpo e nello spirito la passione di Cristo; oppure, laicamente, per affrontare senza sconti l'ultima sfida che la vita reca. Ma vi sono persone che ritengono abbruttente e disumanizzante morire avendo come pensiero unico il dolore intenso e totale, e chiedono che sia fatto cessare o almeno attenuato.

A questa richiesta la Costituzione non è sorda ma, prescrivendo negli artt. 2 e 3.2 il dovere inderogabile di solidarietà verso i deboli, pone in capo alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono la libertà e il pieno sviluppo della persona umana, tra i quali il dolore totale.

È dunque compito della Repubblica eliminare – o almeno attenuare – il dolore, e includere nel fondamentale *diritto alle cure* riconosciuto dall'art. 32.1. Cost. anche il *diritto alla cura*: a quegli interventi che, pur non volti a

1989; R. DWORKIN, *Il dominio della vita*, Milano 1994.

⁵ Non si affronteranno in questo scritto, per ragioni di spazio, i vincoli *ex art.* 117.1 Cost. In ogni caso, sul tema qui di interesse, le disposizioni sovranazionali e internazionali sono aperte e le decisioni giurisprudenziali non vincolanti, essendo riconosciuto agli Stati un "ampio margine di apprezzamento" sul fine-vita. Per questi profili, U. ADAMO, *Costituzione e fine vita*, Milano 2018, 135 ss.

contrastare la malattia, contribuiscono a dare sollievo al dolore e conforto alla sofferenza, assicurando alla persona malata una morte più dignitosa⁶.

Nell'ultimo decennio molti passi sono stati fatti in questa direzione. A partire dalla l. n. 38/2010, *Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore*, finalizzata a garantire nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza «il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore» (art. 1.1). In base alle definizioni contenute nella legge, per *cure palliative* s'intende «l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici» (art. 2, lett. a); per *terapia del dolore* «l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore» (art. 2, lett. b). Mentre le prime sono specificamente dedicate al malato in fase terminale (è il c.d. "accompagnamento del morente"), la seconda può riguardare qualsiasi «persona affetta da una patologia dolorosa cronica» (art. 2, lett. c). Il fine è in ogni caso «assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana» (art. 1.2), nonché promuovere e garantire «la qualità della vita fino al suo termine» (art. 1.3).

Ulteriore conferma del riconoscimento e della garanzia del diritto a non soffrire si trova nella l. n. 219/2017, *Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di vita*, che dispone che «il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze», garantendo sempre «un'appropriata terapia del dolore» (art. 2). Al diritto della persona malata corrisponde dunque un preciso dovere del medico, il quale è altrimenti chiamato a rispondere per procurato danno da sofferenza. E il diritto a non soffrire giunge sino alle propaggini estreme della vita: la legge esplicita, infatti, che, «nei casi di pazienti con prognosi infausta a breve termine o di imminenza della morte» e «in presenza di sofferenze re-

⁶ Sul diritto a non soffrire, *ex multis*, S. AGOSTA, *Bioetica e Costituzione*, Milano 2012, II, 40 ss.; B. PEZZINI, *Diritto costituzionale alla salute, trattamento sanitario, cure palliative*, in E. Stradella (a cura di), *Diritto alla salute e diritto alla "vita buona" al confine tra il vivere e il morire*, Pisa 2011, 171; A. D'ALOIA, *"Diritto" e "diritti" di fronte alla morte*, in L. Chieffi (a cura di), *Bioetica e diritti dell'uomo*, Torino 2000, 210.

frattarie ai trattamenti sanitari», il medico può, con il consenso del paziente, «ricorrere alla *sedazione palliativa profonda continua* in associazione con la terapia del dolore» (art. 2.2). Si tratta della «somministrazione intenzionale di farmaci, alla dose necessaria richiesta, per ridurre fino ad annullare la coscienza del paziente», allo scopo di alleviarne il dolore nell'imminenza della morte⁷: atto terapeutico da tempo praticato, ma che mai, fino al 2017, aveva trovato esplicita legittimazione in un testo di legge.

Le citate previsioni hanno contribuito a conferire chiarezza normativa a prassi mediche e orientamenti giurisprudenziali intorno ai quali si era attestata una progressiva condivisione, e a dare così più pieno e puntuale svolgimento al dovere costituzionale di solidarietà nei confronti delle persone sofferenti. Volendo ricorrere a una consolidata categoria giuridica, si può dire che, del diritto di morire dignitosamente, il diritto a ricevere cure palliative e terapie antidolore rappresentano il “livello minimo essenziale”, che è compito della Repubblica garantire a tutti per non morire avendo in odio la vita⁸.

4. *Diritto di morire dignitosamente come diritto al rifiuto delle cure e a lasciarsi morire naturalmente*

Un ulteriore profilo del diritto di morire dignitosamente trova fondamento in un articolo costituzionale di rara chiarezza, quasi una regola più che un principio: l'art. 32.2, che dispone che «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge».

La ragione storica di questa disposizione costituzionale risiede nella piena consapevolezza dei costituenti della necessità di evitare che potessero essere «imposte obbligatoriamente ai cittadini pratiche sanitarie» e che queste potessero essere «lesive della dignità umana»: si trattava di «un problema di libertà individuale che non p[oteva] non essere garantito dalla Costituzione»⁹.

Alla luce di tale chiarezza di testo e di intenti, l'art. 32.2 – spesso letto congiuntamente con l'art. 13.1 – viene interpretato dalla giurisprudenza e dalla dottrina dominanti nel senso che un determinato trattamento sanitario

⁷ CNB, *Sedazione palliativa profonda continua nell'imminenza della morte*, 29 gennaio 2016, 3.

⁸ A conferma di ciò, la legge n. 38/2010 prevede che le cure palliative e la terapia del dolore rientrino tra i livelli essenziali di assistenza da garantire su tutto il territorio nazionale.

⁹ Aldo Moro, *Atti dell'Assemblea Costituente*, Seduta del 28 gennaio 1947.

può essere imposto esclusivamente nei casi eccezionali e tassativi in cui vi sia una legge a prevederlo e ciò sia necessario «non solo a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri». È proprio tale ulteriore scopo «a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale»¹⁰.

Ogni persona ha dunque il diritto a che venga rispettato il suo rifiuto o la sua rinuncia ad atti diagnostici e terapeutici. Ciò pure se l'atto terapeutico sia diretto a evitare la morte del paziente. È questo il risvolto negativo del diritto alla salute: il diritto di non curarsi; il diritto di perdere la salute; il diritto, anche, di lasciarsi morire¹¹.

Naturalmente, per la validità del rifiuto, è necessario che il paziente sia non solo nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e giuridicamente capace, ma anche in grado di conoscere e comprendere pienamente le conseguenze della sua determinazione e le possibili alternative terapeutiche. È il cosiddetto *consenso/dissenso informato*: esito ultimo della scelta terapeutica che compete al paziente compiere, ma attraverso l'ineliminabile apporto di

¹⁰ Corte cost., sent. n. 307/1990. In dottrina, fra i molti, L. CARLASSARE, *L'art. 32 Cost. e il suo significato*, in R. Alessi (a cura di), *L'amministrazione sanitaria*, Vicenza 1967, 105 ss.; L. CHIEFFI, *Ricerca scientifica e tutela della persona*, Napoli 1993, 149; V. CRISAFULLI, *In tema di emotrasfusioni obbligatorie*, in *Diritto e società*, 1982, 557 ss.; A. D'ALOIA, *Diritto di morire?*, in *Politica del Diritto*, 4, 1998, 611; M. LUCIANI, *Diritto alla salute*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XXVII, Roma 1991, 9 ss.; F. MODUGNO, *Trattamenti sanitari «non obbligatori» e Costituzione*, in *Diritto e società*, 1982, 303 ss.; C. MORTATI, *La tutela della salute nella Costituzione italiana*, in *Rivista infortuni e malattie professionali*, I, 1961, 1 ss.; R. ROMBOLI, *Commento all'articolo 5 del codice civile (Eutanasia)*, in A. Scialoja, G. Branca (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna 1988, 174 ss.; C. TRIPODINA, *Articolo 32*, in *Commentario breve alla Costituzione*, diretto da S. Bartole, R. Bin, Padova 2008, 321 ss.

¹¹ Sul diritto al rifiuto delle cure, *ex multis*, U. ADAMO, *op. cit.*, 1 ss.; S. CANESTRARI, *Fine vita e rifiuto di cure*, in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), *Trattato di biodiritto*, 2011, I, 1901 ss.; C. CASONATO, *Consenso e rifiuto delle cure in una recente sentenza della Cassazione*, in *Quad. cost.*, n. 3/2008; A. D'ALOIA, *Eutanasia (Dir. cost.)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Torino 2012; F.G. PIZZETTI, *Alle frontiere della vita*, Milano 2008; G.U. RESCIGNO, *Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l'art. 32, c. 2, Cost., al principio di autodeterminazione intorno alla propria vita*, in *Diritto Pubblico*, 2008, 85 ss.; C. TRIPODINA, "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario". *La difficile attuazione del diritto costituzionale al rifiuto delle cure tra diritto giurisprudenziale e diritto legislativo*, in P. Macchia (a cura di), *Ai confini delle cure. Terapie, alimentazione, testamento biologico. Profili clinici, giuridici, etici*, Napoli 2012, 199-222; P. VERONESI, *Il corpo e la Costituzione*, Milano 2007, 209 ss.

corrette informazioni e adeguate comunicazioni che è dovere del medico fornire, in quella che viene definita “alleanza terapeutica”¹².

Sulla base di queste premesse, un rifiuto delle cure informato e consapevole costituisce limite inderogabile per ogni intervento del medico, il quale, essendo giuridicamente tenuto a cessare il suo agire nel rispetto della volontà del paziente, non pone in essere alcuna omissione giuridicamente rilevante.

Nonostante la rara chiarezza dell'art. 32.2, il rifiuto di trattamenti sanitari, tanto più se salva-vita, è rimasto a lungo inudito, sia negli ospedali che nei tribunali, e solo la tenace battaglia giudiziaria di alcuni ha consentito di arrivare a una progressiva garanzia del diritto, prima per via giurisprudenziale, poi anche legislativa. In particolare, il 2007 è stato un anno marca-tempo per il riconoscimento del diritto in via giurisprudenziale¹³; mentre è di dieci anni dopo la già citata legge n. 219/2017, che ha previsto, parafrasando il testo costituzionale, che, salvi i casi previsti dalla legge, «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata» (art. 1.1)¹⁴.

In particolare, la legge, da un lato, riconosce «il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario» così come «il diritto di revocare [...] il consenso prestato», anche quando si tratti di «trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza», inclusi nutrizione e idratazione artificiale (art. 1.5); dall'altro, impone al medico – senza possibilità di obiezione di coscienza – il dovere di «rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo», andando «esente da responsabilità civile o penale» (art. 1.6). Il medico, inoltre, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso ai trattamenti sanitari, deve in ogni caso promuovere «ogni azione di sostegno al paziente medesimo» (art. 1.5), adoperandosi «per alleviarne le sofferenze» (art. 2.1), sino alla possibilità di «ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua» con il suo consenso (art. 2.2).

¹² Sul consenso informato, Corte cost., sentt. nn. 438/2008 e 253/2009, che lo riconosce come «vero e proprio diritto della persona», «sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute» (R. BALDUZZI, D. PARIS, *Corte costituzionale e consenso informato*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 6/2008, 4953 ss.).

¹³ Di quell'anno, Trib. Roma, Gup, sent. n. 2049/2007 per il caso Welby; e Cass. civ. sent. n. 21748 2007, per il caso Englaro. Per una ricostruzione dei noti casi, molto diversi tra loro e molto commentati, sia consentito il rinvio a C. TRIPODINA, *Il risvolto negativo del diritto alla salute*, in R. Balduzzi (a cura di), *Sistemi costituzionali, tutela della salute e servizi sanitari*, Bologna 2009, 369 ss.

¹⁴ Da ultimo, sulla legge, S. AGOSTA, *Disposizioni di trattamento e dignità del paziente*, Roma 2020.

La legge prevede poi che ogni persona maggiorenne capace di intendere e volere possa, «in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche», esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari «attraverso le *disposizioni anticipate di trattamento*» (art. 4.5); mentre, in caso di patologia cronica o a prognosi infausta già in atto, è possibile la *pianificazione condivisa delle cure tra medico e paziente*, per programmare le cure future tenendo conto della possibile evoluzione della malattia, delle possibilità cliniche, delle aspettative di vita del paziente (art. 5.1 e 5.2). In entrambi i casi, il medico e l'èquipe sanitaria «sono tenuti ad attenersi» alle manifestazioni anticipate di volontà del paziente, qualora venga a trovarsi in condizione di incapacità¹⁵.

Nella legge 219/2017 vi sono, infine, anche parole di contrasto all'*ostinazione terapeutica*: il medico, «nei casi di pazienti con prognosi infausta a breve termine o di imminenza della morte», deve «astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati» (art. 2.2), da valutare sia alla luce di elementi oggettivi (rischi e benefici attesi, appropriatezza clinica), che soggettivi (miglioramento della qualità della vita del malato secondo la sua propria percezione), dando così più precisa consistenza giuridica a quei «limiti imposti dal rispetto della persona umana» che l'art. 32.2 Cost. vieta di varcare.

Benché una legge sul fine-vita sia stata in Italia molto attesa e da molti auspicata al fine di dare garanzia a diritti a lungo misconosciuti, tuttavia – è importante ribadirlo – il diritto al rifiuto delle cure, e più in generale all'autodeterminazione terapeutica, non ha la sua base legittimante in una scelta di politica legislativa, ma nella Costituzione stessa. È espressamente nel testo costituzionale che sta scolpita la dichiarazione dell'intangibilità del nucleo duro dell'esistenza umana – il corpo – senza il consenso di chi lo abita; neppure a fini di cura.

5. Diritto di morire dignitosamente come diritto a morire con l'aiuto o per mano d'altri

Discorso diverso va fatto per il rivendicato diritto di morire con l'aiuto o per mano d'altri.

Al riguardo la Costituzione non dice. Vi sono tuttavia principi costitu-

¹⁵ Del Nostro, A. RUGGERI, *Il testamento biologico e la cornice costituzionale*, prime note, in www.forumcostituzionale.it, 3 dicembre 2009.

zionali che, tessuti insieme in combinato disposto, dicono. O meglio, ai quali viene fatto dire da chi si impegna a interpretarli.

L'art. 2 «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo», tra i quali la vita, implicito fondamento di tutti gli altri¹⁶; l'art. 13.1 afferma che «la libertà personale è inviolabile»; l'art. 32 «tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» ed esige che i trattamenti sanitari siano praticati nel «rispetto della persona umana».

Vita, libertà, dignità. Tutti concordano sulla imprescindibilità costituzionale di questi lemmi.

Il problema sorge quando il discorso si sposta sul loro valore semantico. Si scopre allora che, a seconda di chi legge e interpreta, essi celano universi morali e giuridici antagonisti¹⁷, pronti a esplodere in tutta la loro assolutezza e inconciliabilità non appena si comincia a discutere sul fondamento costituzionale della pretesa di morire con l'aiuto o per mano d'altri: ciò che viene definito «eutanasia»¹⁸.

L'istanza eutanasi a oggi in Italia non integra diritto, bensì richiesta di compiere atto illecito: *omicidio del consenziente* (art. 579 c.p.¹⁹) o *aiuto al suicidio* (art. 580 c.p.), a seconda del grado di partecipazione del moriente alla propria uccisione. E la l. n. 219/2017 non innova sul punto, confermando che il medico non ha alcun obbligo con riguardo alla richiesta da parte del paziente di «trattamenti sanitari contrari a norme di legge» (art. 1.6).

Rispetto a questa netta chiusura del legislatore ordinario, v'è chi, dalla lettura in combinato disposto degli artt. 2 e 32, ricava l'interpretazione per cui l'attuale disciplina sia non solo legittima, ma anche costituzionalmente dovuta, giacché un'ipotetica legge che riconoscesse il diritto a morire con l'aiuto o per mano d'altri urterebbe inevitabilmente «contro la lettera e lo spirito della Costituzione italiana nel suo carattere “personalistico”»²⁰, che

¹⁶ Sul carattere implicito del diritto alla vita, G. GEMMA, *Vita (diritto alla)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Torino 1999, XV, 681 s.

¹⁷ Sul punto, N. BOBBIO, *Vi sono diritti fondamentali?*, in N. Bobbio, G. Pontara, S. Veca (a cura di), *Crisi della democrazia e neo-contrattualismo*, Roma 1984, 116; G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino 1992, 106 s.

¹⁸ Benché il termine eutanasia sia suscettibile di plurali definizioni, pare oggi superata la distinzione tra *eutanasia passiva* (coincidente con il rifiuto di trattamenti salvavita) ed *eutanasia attiva* (consistente nell'uccisione attiva e diretta con farmaco letale da parte o con l'aiuto di un medico di un paziente, afflitto da malattia incurabile e intollerabili sofferenze, che l'abbia richiesta) coincidendo l'eutanasia *tout court* con quest'ultima.

¹⁹ Che può diventare *omicidio volontario comune ex art. 575 c.p.*, qualora il consenso sia giudicato invalido.

²⁰ F. MANTOVANI, *Problemi giuridici dell'eutanasia*, in *Archivio Giuridico*, 1970, 47 s.

mira a tutelare contro qualsiasi modalità di aggressione la vita in quanto tale, sempre degna, in qualsiasi condizione, di essere vissuta²¹.

Ma vi è anche chi, delle medesime disposizioni costituzionali, dà un'interpretazione diametralmente opposta e, vedendo negli artt. 2, 13.1 e 32 la base legittimante – anziché escludente – del diritto a morire con l'aiuto o per mano d'altri, ritiene costituzionalmente illegittimi gli artt. 579 e 580 c.p. Chi accede a una tale lettura della Carta costituzionale è convinto che in essa la vita sia tutelata non solo nel mero dato biologico dell'essere vivi, ma nel più pregnante dato biografico dell'avere una vita significativa per chi la vive, e che, qualora questa condizione venga meno, debba essere garantito il diritto di poter morire in modo corrispondente alla propria idea di dignità²². Altra disposizione costituzionale chiamata in causa in questo taglio ermeneutico è l'art. 3: se infatti il suicidio è un atto di libertà, allora sarebbe contrario al principio di uguaglianza negare questa libertà a qualcuno solo perché non è in grado di esercitarla da solo a causa di una sua condizione di invalidità. L'obiezione diventa ancora più stringente se il raffronto viene fatto tra l'istanza di essere lasciati morire e l'istanza di essere aiutati a morire: se la sopravvivenza di un soggetto è legata a una qualche forma di terapia salva-vita, il paziente può (anzi ha il diritto costituzionalmente garantito di) chiederne l'interruzione e lasciare così sopraggiungere la morte; ma, se ha la “terribile sfortuna”²³ di non veder la sua vita legata ad alcuna terapia di sostegno vitale, questa possibilità gli è preclusa: persone accomunate dalla medesima condizione umana di malattia, di sofferenza e dal desiderio di porre fine alla vita in un modo ritenuto da loro dignitoso, trovano risposte giuridiche opposte alla medesima istanza.

Gli artt. 2, 3, 13.1 e 32 della Costituzione in definitiva non conducono a una soluzione ermeneutica “a rime obbligate”: restano parimenti aperte e percorribili le opposte letture dell'eutanasia, come esecrabile delitto o come fondamentale diritto, a seconda dell'universo valoriale di chi si accosta alle

²¹ I. NICOTRA GUERRERA, «Vita» e sistema dei valori nella Costituzione, Milano 1997, 147; A. POGGI, *Eutanasia*, in A. D'Aloia (a cura di), *Il diritto e la vita*, Napoli 2011, 65 ss.; G. RAZZANO, *Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale*, Torino 2014; C. VENTRELLA MANCINI, *L'eutanasia tra il diritto alla vita e alla libertà di autodeterminazione in Italia e in Spagna*, in *Revista española de derecho canónico*, 142, 1997, 204.

²² U. ADAMO, *op. cit.*, 173 ss.; M.B. MAGRO, *Eutanasia e diritto penale*, Torino 2001, 200; A. ALGOSTINO, *I possibili confini del dovere alla salute*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1996, 3218.

²³ S. RODOTÀ, *Il paradosso dell'uguaglianza davanti alla morte*, in S. Semplici (a cura di), *Il diritto di morire bene*, Bologna 2002, 40 s.

viscere della Costituzione per interpretarla. Se a prevalere nell'ordinamento giuridico sia l'una o l'altra dipende (dovrebbe dipendere), in ultima analisi, dalla volontà del legislatore storico concreto, in rappresentanza degli interessi preminenti nella società.

6. *La circoscritta area di non punibilità dell'aiuto al suicidio: il suicidio medicalmente assistito secondo la Corte costituzionale (ord. 207/2018 e sent. 242/2019)*

Senonché è sul punto recentemente intervenuta la Corte costituzionale con una doppia pronuncia – prima l'ordinanza n. 207 del 2018, poi la sentenza n. 242 del 2019²⁴ –, con la quale ha prima riscontrato, poi dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto assoluto di aiuto al suicidio *ex art. 580 c.p.*, ricavando una “circoscritta area” di non punibilità per il c.d. “suicidio medicalmente assistito”.

In particolare la Corte ha ritenuto non conforme a Costituzione punire l'aiuto al suicidio in quei casi in cui la richiesta di aiuto al suicidio venga da una persona «a) affetta da una patologia irreversibile e b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti d) capace di

²⁴ La questione di legittimità costituzionale è stata decisa dalla Corte costituzionale in prima battuta con l'ordinanza n. 207 del 24 ottobre 2018, che, pur avendo riscontrato un *vulnus* nel divieto assoluto di aiuto al suicidio *ex art. 580 cod. pen.*, non ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale. Ciò al fine di lasciare al Parlamento la possibilità di «assumere le necessarie decisioni rimesse in linea di principio alla sua discrezionalità». Non si è trattato, tuttavia, di un mero monito al legislatore: «facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale», la Corte ha disposto il rinvio del giudizio a nuova udienza, fissandola undici mesi dopo il 24 settembre del 2019, per decidere in via definitiva la questione alla luce dell'«eventuale sopravvenienza di una legge che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela». Preso atto di come «nessuna normativa in materia sia sopravvenuta nelle more della nuova udienza», la Corte ha pronunciato la sentenza di incostituzionalità n. 242 del 2019. L'ord. n. 207/2018 è stata commentatissima: si rinvia al sito ufficiale della Corte costituzionale (<https://www.cortecostituzionale.it/actionNoteSentenza.do>), dove si contano, ad oggi, novantasei note a sentenza. Si veda, del Nostro, A. RUGGERI, *Venuto alla luce alla Consulta l'ircocervo costituzionale*, in *Consulta on line*, 571 ss.; ID., *Due questioni e molti interrogativi dopo la ord. 207 del 2018 su Cappato*, in www.forumcostituzionale.it, n. 6/2019; ID., *La disciplina del suicidio assistito è “legge” (o, meglio, “sentenza-legge”), frutto di libera invenzione della Consulta. A margine di Corte cost. n. 242 del 2019*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3/2019, 633.

prendere decisioni libere e consapevoli»²⁵. In tali casi, sostiene la Corte, «l'assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l'unico modo per sottrarsi, secondo le proprie scelte individuali, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto»²⁶.

Riconosce, invero, la Corte che la decisione di «accogliere la morte»²⁷ potrebbe essere già presa, dalle persone nelle condizioni da essa elencate, sulla base della legge n. 219 del 2017 e in attuazione dell'articolo 32.2. Cost. E tuttavia per la Corte l'incostituzionalità dell'art. 580 c.p. sta proprio nel fatto che, vietando in modo assoluto l'aiuto al suicidio, esso impone al paziente che si trovi nelle condizioni date «un'unica modalità per congedarsi dalla vita»²⁸. Così, non garantendo alla persona che versa nelle condizioni dalla Corte descritte la possibilità di scegliere «trattamenti diretti, non già a eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte», la si costringe «a subire un processo più lento [in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire] e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care»²⁹ (le parole tra parentesi quadre erano presenti nell'ordinanza del 2018, non più nella sentenza del 2019).

Le conclusioni sono tratte dalla Corte alla luce di un giudizio di ragionevolezza, comparando ciò che la legge n. 219 del 2017 consente e ciò che il codice penale punisce.

Se, infatti, «il fondamentale rilievo del valore della vita non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari», «*non vi è ragione* per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento [– apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa –] conseguente all'anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale»³⁰. Se «chi è tenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall'ordinamento in grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l'interruzione di

²⁵ Corte Cost., sent. n. 242/2019, § 2.3 *Cons. dir. e Dispositivo*, riprendendo ord. n. 207/2018, § 8 *Cons. dir.*

²⁶ *Ibidem*, § 2.3, riprendendo ord. n. 207/2018, § 8 *Cons. dir.*

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ Corte Cost., sent. n. 242/2019, § 2.3 *Cons. dir.*

²⁹ *Ibidem*, riprendendo ord. n. 207/2018, § 9 *Cons. dir.* (Le parole tra parentesi quadre erano presenti nell'ordinanza del 2018, non più nella sentenza del 2019).

³⁰ *Ibidem*. (Le parole tra parentesi quadre erano presenti nell'ordinanza del 2018, non più nella sentenza del 2019).

tale trattamento», «*non si vede la ragione* per la quale la stessa persona, a determinate condizioni, non possa ugualmente decidere di concludere la propria esistenza con l'aiuto di altri»³¹.

Ne consegue per la Corte che, «entro lo specifico ambito considerato», il divieto assoluto di aiuto al suicidio è incostituzionale in quanto «finisce per limitare ingiustificatamente nonché irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma Cost., imponendogli un'unica modalità per congedarsi dalla vita [senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio di dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive (art. 3 Cost.: parametro, quest'ultimo, peraltro non evocato dal giudice a quo in rapporto alla questione principale, ma comunque sia rilevante quale fondamento della tutela della dignità umana)]»³².

Ciò che la Corte dichiara violata è dunque la *libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie*, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze. Includendo evidentemente il suicidio medicalmente assistito e la conseguente morte tra le terapie anti-dolore, che il paziente ha il diritto di scegliere e assumere.

Il fondamento costituzionale di questa libertà andrebbe rinvenuto, per la Corte, nel combinato disposto degli articoli 2, 13 e 32.2 Cost.: i primi due, invero, espressamente esclusi dalla Corte quali plausibili fondamenti di un diritto a «ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire» (art. 2) o di un generico diritto «all'autodeterminazione individuale, riferibile anche al bene vita» (artt. 2 e 13)³³; l'ultimo riconosce il diritto a non essere obbligati a un determinato trattamento sanitario, ma non il diritto a ottenere aiuto al suicidio (art. 32). E non è chiaro come, da tre parametri non conferenti, ne possa scaturire uno pertinente in virtù della sola lettura "in combinato disposto".

Non compare più, invece, nella sentenza del 2019 la lesione del principio di dignità umana e neppure l'art. 3 Cost. quale parametro rilevante, che invece erano centrali nell'ordinanza del 2018.

In particolare, la parola "dignità" non ricorre più nella parte motiva della

³¹ *Ibidem*.

³² *Ibidem*. (Le parole tra parentesi quadre erano presenti nell'ordinanza del 2018, non più nella sentenza del 2019).

³³ *Ibidem*, riprendendo ord. n. 207/2018, §§ 5 e 6 *Cons. dir.*

sentenza³⁴, particolarmente se legata alle parole morte/morire. Non ci sono più espressioni come processo «meno corrispondente alla *propria visione della dignità nel morire*»; decorso «apprezzato come contrario alla *propria idea di morte dignitosa*»; divieto assoluto di aiuto al suicidio come «*lesione del principio di dignità umana*».

Queste omissioni – opportune – non sono dettate certo dal caso o da esigenze di sintesi. La Corte, nel corso degli undici mesi, deve avere inteso tutta la fragilità e le non trascurabili conseguenze di una decisione fondata sul riconoscimento di un diritto costituzionale non semplicemente a morire dignitosamente, ma a *morire nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire*. “Fragilità” perché, se morire nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità corrisponde a un’aspirazione profondamente umana, è arduo rinvenirne un fondamento in Costituzione che consenta di elevare tale aspirazione a diritto costituzionale. “Non trascurabili conseguenze” perché, se si afferma l’esistenza di un diritto costituzionale a morire nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire, nessun limite può poi essere posto, né quanto ai soggetti, né quanto ai modi. E perché, se si afferma l’esistenza di un tale diritto, occorre necessariamente prevedere anche l’adempimento del corrispondente dovere di garantire a ciascuno la possibilità di morire nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire³⁵.

E tuttavia, se pur le parole sono state cancellate, il diritto a morire nel modo più corrispondente alla propria visione nel morire resta il convitato di pietra di questa sentenza; solo occultato dietro altre parole. Riappare in traluce quando la Corte, per motivare la circoscritta area di non punibilità del suicidio medicalmente assistito, dice che, in tali casi, «l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l’unico modo per sottrarsi, secondo le proprie scelte individuali, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto»³⁶. Che è come dire che il malato ha *il diritto sottrarsi alla*

³⁴ Fatto salvo un richiamo, al § 5, alla necessità di garantire la «dignità del paziente» quando gli verrà garantito l’aiuto al suicidio dal servizio sanitario nazionale.

³⁵ C. TRIPODINA, *Le non trascurabili conseguenze del riconoscimento del diritto a morire “nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire”*, in *Forum costituzionale*, n. 6/2019; ID., *La “circoscritta area” di non punibilità dell’aiuto al suicidio. Cronaca e commento di una sentenza annunciata (Corte cost. sent. 242/2019)*, in *Corti supreme e salute*, n. 2/2019, 217 ss. ID., *Sostiene la Corte che morire all’istante sia, per alcuni, un diritto costituzionale. Di lacune per plessità sull’ordinanza 209/2018*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 6/2018, 2476 ss.

³⁶ Corte Cost., sent. n. 242/2019, § 2.3 *Cons. dir.*, riprendendo ord. n. 207/2018, § 8 *Cons. dir.*

vita nel modo più corrispondente – nell'unico modo corrispondente – alle proprie scelte individuali. Che è null'altro che un diverso modo di dire che ha il diritto a morire nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire.

Ma – opportunamente, ma anche ambigualmente – la Corte non dice mai la parola “diritto”. Usa la parola “*libertà*”. Che rievoca la libertà di suicidarsi – l'ultima libertà, estrema e di fatto –, ora estesa anche al suicidio medicalmente assistito. Non dice opportunamente, perché come non esiste il diritto di suicidarsi, non esiste neppure il diritto – meno che mai costituzionale – di essere aiutati a suicidarsi, con il corredo di doveri che ne dovrebbe conseguire. Ma anche non dice ambigualmente, perché in realtà tale diritto pare sotteso a tutto il ragionamento che la Corte sviluppa nel corso della sentenza.

Insieme a ogni riferimento alla visione soggettiva di dignità nel morire, scompare dalla sentenza del 2019 anche l'art. 3.1 Cost. quale parametro rilevante.

In realtà, dalle argomentazioni della Corte, esso pare l'unico articolo della Costituzione in grado di giustificare la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen.: il cuore della motivazione sta nella parte in cui la Corte, assunta a *tertium comparationis* la legge 219/2017, sostiene che «*non vi è ragione*» per la quale una persona, nelle condizioni date in ipotesi, possa chiedere di essere lasciata morire e non anche di essere medicalmente aiutata a suicidarsi³⁷.

È un chiaro giudizio di ragionevolezza, che la Corte ritiene di poter condurre ormai senza neanche più la finzione retorica del suo aggancio all'art. 3.1. Cost. e senza neanche più la necessità di addurre argomenti a sostegno dell'irragionevolezza. La Corte asserisce, ma non argomenta.

Fondare l'apertura all'aiuto al suicidio sul principio di uguaglianza/ragionevolezza – pur senza citarlo – può però ingenerare la difficoltà di difendere nel tempo la “*circoscritta area*” di non punibilità che la Corte ha ritenuto di poter delimitare, portando a successive estensioni del riconoscimento della libertà di morire nell'unico modo corrispondente alle proprie scelte individuali anche nei confronti di coloro che non vedono la loro vita dipendere da trattamenti di sostegno vitale³⁸, o di coloro che non hanno semplicemente bisogno di essere aiutati a morire, ma di essere uccisi (omicidio del consenziente, art. 579 c.p.). Sono queste le persone oggi davvero nude di fronte a una morte che non ritengono degna.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ In questo senso, ad esempio, Corte d'Assise di Massa, sent. 27 luglio 2020, n. 1.

Nella sentenza n. 242/2019, la Corte, prendendo atto «di come nessuna normativa in materia sia sopravvenuta nelle more della nuova udienza»³⁹, afferma di non potere «ulteriormente esimersi dal pronunciarsi sul merito delle questioni, in guisa da rimuovere il *vulnus* costituzionale già riscontrato».

Unico freno all'intervento additivo della Corte costituzionale avrebbe potuto essere – ed era in passato – la circostanza che, per disciplinare la materia, fossero possibili plurime «risposte differenziate da parte del legislatore»⁴⁰ e non vi fosse alcun contenuto che discendesse in modo vincolato – “a rime obbligate” – dalla Costituzione. Ma ormai la Corte reputa da superare quel suo storico *self-restraint*. Tutto ciò «non è di ostacolo»⁴¹: ove «i vuoti di disciplina, pure in sé variamente colmabili, rischiano di risolversi a loro volta [...] in una menomata protezione di diritti fondamentali», la Corte «può e deve farsi carico dell'esigenza di evitarli, non limitandosi a un annullamento “secoco” della norma incostituzionale, ma ricavando dalle coordinate del sistema vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento»⁴².

L'ultima stagione di supplenza della Corte⁴³ è, dunque, quella della supplenza *sub condicione*, con sentenze *self executing*, «fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento»⁴⁴.

La Corte, in particolare, ritiene di poter trarre le coordinate necessarie per la disciplina del suicidio medicalmente assistito negli artt. 1 e 2 della legge 219 del 2017⁴⁵; ossia proprio in quella legge, i cui lavori preparatori narrano di una precisa volontà del legislatore concreto di *non* aprire all'aiuto al

³⁹ *Ibidem*, § 3 *Cons. dir.*

⁴⁰ *Ibidem*, § 4 *Cons. dir.*

⁴¹ *Ibidem*.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ L. ELIA, *La Corte nel quadro dei poteri costituzionali*, in P. Barile, E. Cheli, S. Grassi (a cura di), *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia*, Bologna 1982, 516 ss., individua due stagioni di supplenza della Corte costituzionale, a rimedio dell'impotenza del legislatore: la prima – la «grande supplenza» – è quella che prende avvio negli anni immediatamente successivi all'entrata in funzione della Corte costituzionale al fine di purgare dalle incostituzionalità la normativa anteriore al 1948; a partire dagli anni 1963-1965, si apre la seconda stagione di supplenza, quando la Corte inaugura una giurisdizione non più di mera amputazione, ma “di creazione”.

⁴⁴ Corte cost., sent. n. 242/2019, § 4 *Cons. dir.*

⁴⁵ *Ibidem*, § 5 *Cons. dir.*

suicidio e all'aiuto a morire⁴⁶. Il richiamo è alla procedura medicalizzata dell'art. 1, commi 4 e 5, della legge, da cui può ricavarsi la «modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa chiedere aiuto [al suicidio]»⁴⁷. Lì si trova la necessità che la persona sia «capace di agire»; che la sua volontà sia acquisita «nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente»; che sia sempre assicurata «la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà»; che gli siano sempre prospettate «le conseguenze» della sua decisione «e le possibili alternative», tra le quali e *in primis* il coinvolgimento in un percorso di cure palliative, *ex art. 2* della legge 219. Alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale la Corte riserva «la verifica delle condizioni che rendono legittimo l'aiuto al suicidio», e la verifica delle «relative modalità di esecuzione», che dovranno essere «tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze»⁴⁸. La Corte richiede inoltre l'intervento di un organo collegiale terzo, che «possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità», e che, nelle more dell'intervento del legislatore, la Corte individua nei comitati etici territorialmente competenti⁴⁹.

Quanto, infine, al tema dell'obiezione di coscienza del personale sanitario, la Corte dispone che «resta affidato [...] alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato», dal momento che «la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell'aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici». Questo è un passaggio cruciale della decisione, sia perché la Corte si discosta dal «preciso punto di riferimento» normativo che aveva essa stessa assunto, non prevenendo la legge 219 alcuno spazio per l'obiezione di coscienza; sia e soprattutto perché l'«impellente esigenza di assicurare una tutela effettiva dei *diritti fondamentali*, incisi dalle scelte del legislatore»⁵⁰ mostra di essere solo una maschera, se i presupposti «diritti fondamentali» vengono poi degradati a mere

⁴⁶ Nei lavori preparatori della legge n. 219 del 2017, l'introduzione dell'aiuto al suicidio, accanto al lasciare morire, era stata oggetto di specifici emendamenti, poi rigettati. Si vedano i pareri negativi espressi dalla relatrice di maggioranza Donata Lenzi nella seduta della Camera dei Deputati di martedì 4 aprile 2017 (su www.camera.it).

⁴⁷ Corte cost., sent. n. 242/2019, § 5 *Cons. dir.*, riprendendo ord. n. 207/2018, § 10 *Cons. dir.*

⁴⁸ *Ibidem.*

⁴⁹ *Ibidem.*

⁵⁰ *Ibidem*, § 4 *Cons. dir.*

“richieste”, sguarniti come sono del corrispondente dovere. È ineludibile: «un diritto non è efficace di per sé, ma solo attraverso l’obbligo cui corrisponde»⁵¹; se sul medico non ricade il dovere di aiutare medicalmente il paziente a suicidarsi, questi non è titolare di alcun diritto.

Il non parlare di “obbligo” o di “dovere” corrisponde alla consapevole scelta della Corte di tacere anche la parola “diritto”. Ma, parafrasando la Corte, “non si vede la ragione per la quale” la Corte abbia dovuto scrivere una sentenza sì dirompente sotto molteplici profili, valicando in modo non auspicabile il netto confine tra lasciar morire e aiutare a morire, per poi lasciare nelle mani delle persone nelle tristi condizioni dalla Corte elencate solo la libertà di esprimere una richiesta non vincolante.

Le ultime parole della sentenza sono dedicate al legislatore, giacché la Corte ritiene di non poter fare a meno di «ribadire con vigore l’auspicio che la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore, conformemente ai principi precedentemente enunciati»⁵². Anche se, in ragione del principio del legislatore non ridondante, davvero non si vede quale significativo spazio residui alla discrezionalità del Parlamento, a fronte di sì stringenti vincoli posti dalla Corte; né facendo appello a quale dignità – certo non la sua – il Parlamento dovrebbe riscrivere sotto dettatura le parole della Corte costituzionale, traducendo in legge una sua decisione politica.

7. Conclusioni: contiguità e distanze tra i diversi “diritti” di morire dignitosamente

Volendo tentare l’approdo a una conclusione, si può dire che, a differenza di altri “nuovi diritti”, la Costituzione parla in modo pregnante rispetto ad alcune possibili declinazioni del “diritto di morire dignitosamente”; tace rispetto ad altre.

Parla senz’altro netto con riguardo alla solidarietà che si deve nei confronti delle persone malate e sofferenti: il dovere costituzionale fissato negli artt. 2 e 3.2 Cost. è salda radice per il *diritto all’alleviamento del dolore e all’accompagnamento del moriente*, che è livello minimo essenziale del diritto di morire dignitosamente, che a tutti deve essere garantito dalla Repubblica.

Pure esplicito in Costituzione è il *diritto a non essere costretti a un deter-*

⁵¹ S. WEIL, *La prima radice. Preludio a una dichiarazione dei doveri dell’uomo* (1943), Roma-Ivrea 2017, 9.

⁵² Corte cost., sent. n. 242/2019, § 9 *Cons. dir.*

minato trattamento sanitario, con la chiara previsione dell'art. 32.2 e con tutto quel che ne consegue in termini di *diritto al rifiuto delle cure e diritto a lasciarsi morire*, e i relativi doveri di desistenza e non ostinazione terapeutica in capo ai medici.

La Costituzione non dice, invece, in tema di *morire secondo la propria idea di dignità* né di *essere aiutati a morire* o di *essere uccisi con il proprio consenso* a questo fine. Nessun articolo costituzionale ne parla, né in termini di diritto, né in termini di delitto. La Corte ha – opportunamente – escluso la sufficienza, come fondamento di un ipotetico diritto a morire secondo la propria idea di dignità, del parametro dell’"diritto all'autodeterminazione individuale" ex artt. 2 e 13 Cost.⁵³, ormai facile varco d'accesso di tutti i "nuovi diritti". Ha tuttavia ritenuto contrario alla "libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie", ex artt. 2, 13 e 32 Cost., il divieto assoluto di aiuto al suicidio, nella parte in cui vi è incluso anche il suicidio medicalmente assistito⁵⁴.

V'è poi certo il principio di uguaglianza. Ma ricavare il diritto di morire con l'aiuto o per mano d'altri – come la Corte costituzionale ha fatto – in via giurisprudenziale in virtù dell' art. 3 è forzatura. Se è, infatti, intensa la contiguità umana tra persone affette da patologie irreversibili o terminali e afflitte da intollerabili sofferenze, a prescindere dal fatto che la loro vita dipenda da trattamenti di sostegno vitale, grande è la distanza giuridica tra chiedere di essere lasciati morire e chiedere di essere aiutati a morire o essere uccisi⁵⁵.

Si potrebbe sostenere che sia solo un'ipocrisia in punto di diritto distinguere «in base all'omissività o alla commissività che la scelta richiede»⁵⁶. Da un certo punto di vista, pratico e morale, questo potrebbe essere vero. E tuttavia vi sono ipocrisie che, pur essendo tali dal punto di vista pratico o morale, hanno senso dal punto di vista giuridico: per ricordare ai membri della comunità politica che vi sono limiti invalicabili all'agire umano. Primo fra tutti l'indisponibilità della vita altrui.

Legittimare il diritto di morire con l'aiuto o per mano altrui significa intaccare il radicato tabù del "non uccidere", pietra angolare di ogni vivere sociale e fondamento di ogni ordinamento giuridico.

⁵³ *Ibidem*, § 2.2 *Cons. dir.*, riprendendo ord. n. 207/2018, § 6 *Cons. dir.*

⁵⁴ *Ibidem*, riprendendo ord. n. 207/2018, § 9 *Cons. dir.*

⁵⁵ Per tutti D'ALOIA, *Diritto di morire?*, *cit.*, p. 615.

⁵⁶ A. ALGOSTINO, *op. cit.*, 3219; J. RACHELS, *Uccidere, lasciar morire, e il valore della vita*, in *Bioetica*, 2, 1993, 279 ss.

Non è un tabù che non ammetta eccezioni⁵⁷. Ma introdurre una nuova eccezione, in nome della libertà di morire con l'aiuto d'altri, è una *decisione politica*, che non deve – non avrebbe dovuto – essere presa per via di giurisprudenza costituzionale, per scivolamento da una fattispecie all'altra, attraverso l'uso del principio di eguaglianza. Si sarebbe dovuti passare attraverso un processo di maturazione collettiva e attraverso una decisione politica democratica.

Così non si è fatto.

E desta non poca amarezza che, a settant'anni dalla sua entrata in vigore, la Costituzione sia stata trattata – e su una questione così significativa – come nulla più che un «pretesto»⁵⁸, una «metafora»⁵⁹, per legittimare una decisione politica del Giudice delle leggi, divenendo irrilevante – “*non d'ostacolo*” – il suo silenzio, storicamente precondizione di libertà politica del legislatore democraticamente eletto.

⁵⁷ Si pensi all'uccisione per legittima difesa; o alla pena di morte, negli ordinamenti in cui è ammessa.

⁵⁸ Così, tra gli altri, L. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, 1996, 148 ss.; M. LUCIANI, *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2, 2006, 1664; F. PIZZETTI, *L'ordinamento costituzionale per valori*, in *Diritto ecclesiastico*, 1, 1995, 89.

⁵⁹ V. ANGIOLINI, *op. cit.*, 20.